

rio dell'Istituto, compresa l'indennità di presenza - grati-
ficazione natalizia - doppia mensilità - applicazione
per mezzo di ritenuta di R. M. P. 2 sulla retribuzione)
che potrebbero costituire, per l'interessato, validi argo-
menti per sostenere in giudizio l'esistenza di un normale
rapporto impiegatizio.

In tal caso, non potendosi considerare l'avv.
Pasanisi soggetto alle norme del Contratto Collettivo di
lavoro per gli impiegati dell'Istituto, il di lui rapporto
apparirebbe tuttavia regolato dalle disposizioni della
legge sul contratto d'impiego privato ed in particolare
da quelle che si riferiscono alla prima categoria impie-
gatizia indicata nella legge medesima.

Con effetto 31 agosto 1945, in seguito a deliberazione
consigliare del 23 stesso mese, fu revocato ogni incarico
precedentemente affidato all'avv. Pasanisi.

Quest'ultimo ha ora richiesto che agli effetti del-
la liquidazione dovutagli si faccia risalire l'ini-
zio del suo rapporto al luglio 1920, si comprendano
i vari assegni ed indennità non riconosciutgli,
il preavviso di un anno, gli aumenti e le concessio-
ni economiche relative a tutto il periodo di preavvi-
so, si tenga conto delle parcelle liquidate nel calco-
lo della retribuzione media mensile e si riconosca
l'applicabilità, ad ogni effetto, del Contratto Collet-